

CONVENZIONE SOLAS

Dal 1° Luglio 2016 è entrata in vigore la nuova regolamentazione **SOLAS**, acronimo di Safety of Life at Sea è una convenzione internazionale dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), volta a tutelare la sicurezza della navigazione mercantile, con esplicito riferimento alla salvaguardia della vita umana in mare.

Il VGM è dato dal peso della merce, dell'imballaggio e di eventuali materiali di rizzaggio più la tara del container.

SHIPPER = soggetto indicato nella polizza di carico che deve verificare la massa lorda del container trasportato (Verified Gross Mass: VGM).


VGM = deve essere trasmessa al comandante della nave e al terminal operator. Senza questo dato il container non potrà essere caricato a bordo della nave.

TEMPI DI TRASMISSIONE VGM = a carico ultimato il VGM dovrà essere subito inviata a Forwarding & Logistic in tempo utile da essere trasmessa al vettore per consentire l'elaborazione del piano di stivaggio.

METODI PER OTTENERE IL VGM

METODO 1

CONTAINER VUOTO ED INSTALLATO SULLO CHASSIS-RIMORCHIO = pesatura veicolo + container (vuoto all'ingresso e carico in uscita con aggiunta della tara del container dedotta dalla "placca SCS" rilevabile dal container stesso)



METODO 2

Lo shipper - o una terza parte da lui incaricata - può pesare i singoli elementi da caricare sommandoli alla tara del contenitore in accordo alle seguenti fasi:

FASE 1 = pesatura dei packages e cargo items: il peso dei singoli packages e cargo items è determinato dalle relative certificazioni. Nel caso in cui il peso non possa essere desunto univocamente dalla documentazione, dovrà essere determinato dallo shipper attraverso la pesatura con attrezzature certificate e calibrate:


FASE 2 = pesatura dei pallets, dei materiali di fissaggio e del pagliolo : il peso è determinato attraverso informazioni prodotte dal fornitore;

FASE 3 = determinazione della tara del container: lo shipper deve determinare la tara del contenitore (rifacendosi alla CSC Plate)

La **sommatoria dei pesi ottenuti** nelle fasi di cui sopra **costituisce il VGM** (verified gross mass) del contenitore.

Relativamente alle rilevazioni del **VGM col Metodo 2**, la nuova circolare N. 133/2017 rammenta che è **consentito solo agli operatori aventi lo status di AEO (Operatore Economico Autorizzato previsto dal Codice Doganale Unionale)**, ovvero aventi un **Sistema di gestione per la Qualità conforme alla normativa UNI/EN/ISO 9001 o ISO 28000**.

E' ammessa una **tolleranza pari al 3% del peso verificato (VGM)** in caso di controlli e verifiche prima dell'imbarco.



OBBLIGO DI DICHIARARE LA VGM

La circolare ribadisce che l'obbligo di dichiarare il VGM è in capo allo shipper senza tale trasmissione il container non potrà essere imbarcato, inoltre la circolare N. 134/2017 rammenta le sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci nello Shipping Document.

Per ulteriori informazioni in merito alla nuova regolamentazione SOLAS, vi invitiamo a visitare il seguente sito internet:

www.imo.org/en/OurWork/Safety/Cargoes/Containers/Pages/Verification-of-the-gross-mass.aspx